

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2015, n. 16-2515

Individuazione dei lavori, servizi e forniture che possono essere acquisiti in economia, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 163/2006, e indirizzi per lo svolgimento delle relative procedure. Revoca D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

- l'art. 125 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), applicabile anche alle amministrazioni regionali ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquisire in economia lavori, servizi e forniture;
- l'art. 125, comma 6, del D.lgs. 163/2006 stabilisce che “i lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze” nell'ambito delle categorie generali elencate nello stesso comma;
- l'art. 125, comma 10, del D.lgs. 163/2006 stabilisce che “il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze”;
- i commi 5 e 9 dell'articolo 125 del D.lgs. 163/2006 stabiliscono i limiti massimi d'importo entro i quali è consentita l'acquisizione in economia di lavori e, rispettivamente, forniture e servizi;

atteso che, con D.G.R. n. 46-5034 del 28-12-2006, l'Amministrazione regionale ha individuato, ai sensi dell'art. 125, comma 6, del D.lgs. 163/2006, i lavori eseguibili in economia e, ai sensi del comma 10 dello stesso articolo, i beni e servizi che possono essere acquisiti in economia;

rilevato che, essendo nel frattempo intervenute talune modifiche alla normativa di riferimento, si rende necessario adeguare di conseguenza la predetta deliberazione;

ritenuto, pertanto, di apportare siffatte modifiche alla deliberazione, cogliendo l'occasione per integrare nella stessa i chiarimenti interpretativi volti a sciogliere alcuni dubbi sorti in sede applicativa e, in particolare, precisare che:

- l'espressione “bene o servizio necessario al funzionamento dell'ente” fa riferimento ai beni e servizi che vengono acquisiti dagli uffici regionali e utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, ossia ai beni e servizi che costituiscono una risorsa per lo svolgimento di tali attività;
- tra i servizi che possono essere acquisiti in economia sono inclusi quelli attinenti all'architettura e all'ingegneria, disciplinati nella Parte II, Titolo I, Capo IV del D.lgs. 163/2006, in relazione ai quali l'art. 267, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, consente il ricorso alla procedura di cui all'art. 125, comma 11, del D.lgs. 163/2006 per l'affidamento degli incarichi d'importo inferiore a 40.000 euro oltre IVA, secondo l'interpretazione della norma fatta propria dall'Autorità di vigilanza

su contratti pubblici (AVCP), ora Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nella determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011, confermata dalla determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015;

atteso che:

- l'art. 40, comma 5, del D.lgs. 163/2006 pone il divieto di utilizzare elenchi predisposti dalla stazione appaltante per l'affidamento di lavori pubblici, fatto salvo il caso degli affidamenti in economia o del ricorso alla procedura ristretta semplificata di cui all'art. 123 dello stesso decreto;
- l'AVCP/ANAC, tra le altre con determinazione n. 2 del 6 aprile 2011, ha ribadito in via generale, in relazione agli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture, che il cottimo fiduciario, nonostante il carattere semplificato, rimane una procedura negoziata, come tale soggiacente all'osservanza dei principi posti dal D.lgs. 163/2006, sicché deve svolgersi nel rispetto del principio di massima trasparenza, temperando l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici;
- l'art. 13 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5, ha previsto l'istituzione di un albo fornitori regionale e l'obbligo di ricorrere allo stesso per individuare le imprese da interpellare nell'ambito delle procedure di acquisto in economia;
- l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese, quindi, le amministrazioni regionali, l'obbligo di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) o altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, se presenti su tali mercati, fermo restando il rispetto dei parametri di prezzo-qualità desumibili dalle convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. quali limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

rilevato che:

- il MePA non solo presenta le medesime finalità e tutte le caratteristiche che dovrebbe possedere l'albo fornitori regionale, ma si dimostra ancor più efficace di questo nel garantire la trasparenza delle procedure, quantomeno per la più ampia platea di operatori economici alla quale si rivolge, senza peraltro penalizzare le piccole imprese locali, giacché gli operatori, nel momento in cui aderiscono al MePA, possono delimitare l'ambito territoriale entro il quale s'impegnano ad eseguire le prestazioni offerte;
- alla luce di ciò, l'attivazione di un separato albo fornitori regionali si rivela superflua, fonte di maggiori oneri sia per l'Amministrazione regionale, sia per il sistema delle imprese, che si troverebbero a dover aderire ad una pluralità di mercati elettronici, e controproducente nell'ottica della stessa *ratio* sottesa alla norma di legge che prevede l'albo, finendo per restringere, anziché allargare, il novero degli operatori economici ai quali l'Amministrazione regionale si rivolge;

ritenuto, pertanto, di ribadire a tutte le strutture regionali:

- l'obbligo di ricorrere al MePA o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, per l'individuazione degli operatori economici ai quali fare affidamenti diretti,

ove consentiti, o rivolgere l'invito a presentare offerta, fermo restando che in tal modo assolvono anche all'obbligo di cui all'art. 13 della l.r. 5/2012;

- l'obbligo di ricorrere ad indagini di mercato per l'individuazione degli operatori economici ai quali rivolgere l'invito a presentare offerta per l'affidamento di lavori e l'acquisto di beni e servizi in economia, allorché non sia possibile il ricorso al MePA e ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, precisando che tali indagini devono essere svolte, di norma, previa pubblicazione di un avviso sul profilo del committente e che devono essere adeguatamente motivati i casi nei quali si procede con altre modalità, comunque idonee ad assicurare il rispetto dei suddetti principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza;

ritenuto, inoltre, di richiamare le strutture regionali allo svolgimento delle procedure di cottimo fiduciario nel rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamento e dei principi delineati dalla giurisprudenza in materia di procedure ad evidenza pubblica, tra cui i principi di predeterminazione delle modalità e dei termini di presentazione delle offerte, nonché dei criteri per il raffronto delle medesime, di segretezza dell'elenco dei soggetti invitati e offerenti fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di segretezza delle offerte e di apertura delle stesse in seduta pubblica;

visti gli art. 4 e 14 del D.lgs. 165/2001;

visto l'art. 16 della l.r. 23/2008;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

di revocare la D.G.R. n. 46-5034 del 28-12-2006 con la presente;

di individuare, ai sensi dell'art. 125, comma 6, del D.lgs. 163/2006, i seguenti lavori che possono essere eseguiti in economia, sempre che rientrino tra le competenze della direzione o del settore che vi procede e siano coerenti con gli obiettivi di gestione alla stessa assegnati dagli organi di indirizzo politico-amministrativo:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste negli articoli 55, 121 e 122 del D.lgs. 163/2006;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 125, comma 5, del D.lgs. 163/2006, tali lavori possono essere eseguiti in amministrazione diretta, se comportano una spesa non superiore a 50.000 euro oltre IVA, o mediante cottimo fiduciario, se comportano una spesa non superiore a 200.000 euro oltre IVA, ferme restando le disposizioni speciali dell'art. 204, comma 4, del D.lgs. 163/2006 per i lavori di cui all'art. 198 dello stesso decreto;

di stabilire, ai sensi dell'art. 125, comma 10, del D.lgs. 163/2006, che l'acquisizione in economia di beni e servizi può avvenire:

- in relazione a qualsiasi bene o servizio necessario al funzionamento dell'ente, esclusi quelli elencati nell'art. 19, comma 1, del D.lgs. 163/2006, rientrante comunque tra le competenze della direzione o del settore che vi procede e coerente con gli obiettivi di gestione alla stessa assegnati dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, oltre che nei casi previsti nell'art. 125, comma 10, lettere a), b), c) e d), del D.lgs. 163/2006;
- entro il limite d'importo stabilito nell'art. 125, comma 9, del D.lgs. 163/2006, ossia 207.000 euro oltre IVA, salvi gli adeguamenti previsti nel secondo periodo dello stesso comma;

di precisare che:

- per "beni o servizi necessari al funzionamento dell'ente" s'intendono i beni e servizi che vengono acquisiti dagli uffici regionali e utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, ossia i beni e servizi che costituiscono una risorsa per lo svolgimento di tali attività;
- tra i servizi per i quali è consentita l'acquisizione in economia sono inclusi quelli attinenti all'architettura e all'ingegneria, disciplinati nella Parte II, Titolo I, Capo IV del d.lgs. 163/2006, in relazione ai quali l'art. 267, comma 10, del D.P.R. 207/2010, n. 207, consente il ricorso alla procedura di cui all'art. 125, comma 11, del D.lgs. 163/2006 per l'affidamento degli incarichi d'importo inferiore a 40.000 euro oltre IVA;

di ribadire l'obbligo, per tutte le direzioni e i settori regionali:

- di acquisire le offerte di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, al fine di individuare quello cui affidare in cottimo fiduciario lavori, servizi o forniture d'importo pari o superiore a 40.000 euro oltre IVA, secondo quanto stabilito dall'art. 125, commi 8 e 11, del D.lgs. 163/2006 e nel rispetto dei principi ivi richiamati;
- di ricorrere al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, per l'individuazione degli operatori economici ai quali fare affidamenti diretti, se d'importo inferiore a 40.000 euro oltre IVA, o rivolgere l'invito a presentare offerta, secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, del d.l. 52/2012, n. 52, convertito dalla legge 94/2012, e dall'art. 13 della l.r. 5/2012, fermo restando il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, concorrenza e trasparenza;
- di ricorrere ad indagini di mercato per l'individuazione degli operatori economici ai quali rivolgere l'invito a presentare offerta per l'affidamento di lavori e l'acquisto di beni e servizi in economia, allorché non sia possibile il ricorso al MePA e ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, precisando che tali indagini devono essere svolte, di norma, previa pubblicazione di un avviso sul profilo del committente e che devono essere adeguatamente motivati i casi nei quali si procede con altre modalità, comunque idonee ad assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, concorrenza e trasparenza;

di richiamare le direzioni e i settori regionali allo svolgimento delle procedure di cottimo fiduciario nel rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamento e dei principi delineati dalla giurisprudenza in materia di procedure ad evidenza pubblica, tra cui i principi di predeterminazione delle modalità e dei termini di presentazione delle offerte, nonché dei criteri per il raffronto delle medesime, di segretezza dell'elenco dei soggetti invitati e offerenti fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di segretezza delle offerte e di apertura delle stesse in seduta pubblica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D.l.gs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)